

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero

Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

In qualità di Coordinatore dei lavori all'interno del cantiere installato in un palazzo in costruzione, non aveva aggiornato il piano di sicurezza e coordinamento dei lavori in relazione al fattore di rischio derivante da una scala di accesso all'edificio oggetto dell'intervento priva di corrimano. Rischio reale in quanto un dipendente della ditta cui era stata appaltata la parte idraulica, scivolava dalla scala e si procurava lesioni.

Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato
 Pubblico
 Cantiere
 Ufficio
 Fabbrica
 Altro

Principio di diritto

La contravvenzione di cui all'art. 92 del citato decreto legislativo 81/2008, che pone a carico del coordinatore "la verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché dell'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere" integra, in ragione del bene giuridico tutelato (la sicurezza sul lavoro), un reato di pericolo astratto, per cui la condotta illecita si perfeziona /protrae sino al momento di ottemperanza dell'obbligo di legge, senza che ai fini della sua configurazione sia necessario che dalla violazione delle prescrizioni derivi un danno alla salute o alla incolumità del lavoratore (Sez. 3, n. 6885 del 23/11/2016 - dep. 14/02/2017, Gucciardi, Rv. 269253).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di €2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17.07.2018.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.